

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

01A14262

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2001.

**Ridefinizione per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi «Parthenope» di Napoli.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Istituto navale di Napoli;

Visto il decreto rettorale 15 marzo 2001 con il quale è stato emanato, nel testo modificato, lo statuto dell'Istituto navale di Napoli che, per effetto delle modifiche, assume la denominazione Università degli studi di Napoli «Parthenope»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto 23 luglio 2001 con il quale sono stati programmati per l'anno accademico 2001/2002 trecento posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie;

Vista la nota in data 27 novembre 2001 con la quale l'Università degli studi di Napoli «Parthenope» chiede l'aumento di cinquanta posti per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze motorie, per l'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» è rideterminato in trecentocin-

quanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

*Il Ministro:* MORATTI

01A14249

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2001.

**Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Vista la direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 30 del 1° febbraio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

#### A D O T T A

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

#### Art. 1.

1. Gli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, sono così modificati:

a) l'allegato *A* è sostituito dal seguente:

«Allegato *A*: disposizioni dell'allegato *A* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».

b) l'allegato *B* è sostituito dal seguente:

«Allegato *B*: disposizioni dell'allegato *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».

2. Le disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2001, in vigore dal 1° luglio 2001, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet [www.unece.org/trans/danger/danger.htm](http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2001 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

#### Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati *A* e *B*, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° luglio 2001, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne che per le merci pericolose della classe 7, relativa alle materie radioattive, per le quali il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

*Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
LUNARDI

01A14257

DECRETO 21 dicembre 2001.

**Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote.**

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri